

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

## ALCUNE RIFLESSIONI

Nella ripresa del nostro paese la scuola attiva è uno degli elementi fondamentale che può garantire lo sviluppo

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Normativa di riferimento:
- 1- dlgs 626/94
- 2-dlgs 81/08
- Accordo stato regioni 21-12-2011
- Linee interpretative 25 luglio 2012
- Decreto ministeriale 16 gennaio 97-contenuti minimi formazione
- Decreto del 29 sett 98 n382-attività info e forma nelle scuole

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- ....In relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui principi sono contenuti agli **articoli 34 e 37** del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti **dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

Ne deriva che le previsioni di cui  
all'accordo *ex* articolo 37 del “testo unico” di  
salute e sicurezza sul lavoro – dirette a  
fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile  
parametro di riferimento per la formazione  
– **non hanno nei confronti dei destinatari  
efficacia obbligatoria.**

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **La obbligatorietà di altra formazione** rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia **imposta ai sensi di altre disposizioni di legge**, e' da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale

Esempio : ambienti confinati

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008,

**la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa**

costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni citate.

Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all’obbligo di garantire

una “adeguata e specifica” (in questi termini l’articolo 37, comma 7, del “testo unico”) formazione dei dirigenti e dei preposti

anche per mezzo di attività formativa progettata e/o **realizzata in modo difforme** rispetto ai precetti di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell’accordo stesso.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- la formazione in parola: *“è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al titolo primo del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”*.

In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro,

- **a meno che** il medesimo non sia tenuto in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (esempio addetti ponteggi)



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato disposizioni quali, sempre a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali,**
- nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali)

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisce credito formativo ai fini di cui agli accordi citati.
- Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione
- prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d.
- "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
- trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli
- stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Resta inteso che la formazione in parola **non comprende comunque l'addestramento**

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Pertanto, in linea di massima la **formazione da erogare al lavoratore** e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai
- **dirigenti e ai preposti**, viene individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che **costituisce un percorso minimo e,**
- **tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo**, salvo che esso non debba essere integrato
- tenendo conto di quanto emerso dalla **valutazione dei rischi** o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- *“I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi,*
- *possono frequentare i corsi individuati per il **rischio basso**”*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **ad esempio,**
- i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i
- lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori
- che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle
- attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di
- formazione per il rischio "alto" o "medio

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con **contratto di somministrazione di lavoro**, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di **regolamentare in via contrattuale** le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi
- possono *“concordare che la **formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore**”*.Appalti della proprietà immobile)-
- *attenzione agli appalti*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- L'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che: "il
- *corso oggetto del presente accordo **non comprende** la formazione necessaria per*
- *svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta*
- *antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso **identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012,** data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione**
  - Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata
  - non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione **necessariamente con gli**
  - **organismi paritetici** quanto, piuttosto, di **mettere i medesimi a conoscenza della volontà**
  - **di svolgere una attività formativa**; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere
  - efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso **proprie**
  - **proposte al riguardo**
- 
- **Piemonte – è stato individuato l’organismo paritetico regionale.**
  - **Veneto non è stato individuato**

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- FORMAZIONE IN MODALITA' E LEARNING
- come la formazione in parola non consista nella *“semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento”* quanto come si tratti di un vero e proprio ***“strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale***

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- L'allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all'*e-learning* specificando che i *tutor* devono essere in grado di “*garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico*”

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **DISCIPLINA TRANSITORIA E RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA**
- *In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo,*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **DISCIPLINA TRANSITORIA E RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA**

- *rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997*

*Per quanto riguarda durata e contenuti” e il punto 10, secondo capoverso, dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica che: “non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- *Per quanto riguarda durata e contenuti” e il punto 10, secondo capoverso, dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica che: “**non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione***
- (...) *i lavoratori, i dirigenti e i preposti*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti
- **che abbiano frequentato** - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo (11-01-2012), **rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.**”



# Regolamento ai fini delle norme del 626(decreto 382-98 Ministero della Pubblica Istruzione)

- Art 6 decreto 29 settembre 1998 n. 382-attività di informazione e formazione:
- “specifiche iniziative sono assunte dall’amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all’aggiornamento in tema di prevenzione e protezione .....e nei limiti delle risorse disponibili promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall’art 22 del dl 626/94
- Secondo questo articolo doveva essere svolta formazione pregressa

# Regolamento ai fini delle norme del 626(decreto 382-98 Ministero della Pubblica Istruzione)

- I contenuti minimi della formazione sono fissati dal decreto 16 gennaio 97 del Ministero del lavoro.

# Decreto 16 gennaio 97

- **Art. 1.- Formazione dei lavoratori.**
- I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
  - a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonche' i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
  - b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
  - c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le “vecchie” regole sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012 (punto 11, accordo ex articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di “entrata in vigore” dell’accordo) per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012 (punto 10, accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati *“formalmente e documentalmente”* prima
- dell’11 gennaio 2012

# PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE

- **PIANIFICAZIONE**

- E' opportuno che la programmazione annuale delle attività formative , da condividere nella riunione periodica sia inserita in un piano più generale che preveda per ogni figura professionale un preciso iter formativo

Quindi il piano rappresenta la strategia dell'istituto per concretizzare la misura preventiva della formazione tenuto conto dei vincoli specifici della scuola.

Deve essere assicurata la corrispondenza tra gli argomenti da trattare e i contenuti del dvr, integrato con le misure gestionali.

# PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE

- Il piano dovrà prevedere regolare info –forma-  
addestramento dei neo assunti prevedendo un  
protocollo per ogni figura professionale tenuto  
conto anche della formazione pregressa (crediti  
formativi prodotti dall'interessato)
- La pianificazione deve essere elaborata in  
**collaborazione** con referenti di plesso e rls.
- Vedremo alla fine un esempio per istituti tecnici.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- L'indicazione relativa alla necessità che **i corsi siano stati** va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- il datore di lavoro che **non abbia già avviato** a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non deve ripetere il corso da lavoratore ma deve svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **Il dirigente** che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico", una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, **non è tenuto a frequentare il corso di formazione** di cui al punto 6 dell'accordo in commento (formazione dirigenti).

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi**, a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso per quanto disposto al punto 6, secondo periodo il termine entro il quale programmare e completare l'attività formativa è di 12 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il **personale di nuova assunzione** (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre),

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Dovrà:
- essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o **contestualmente all'assunzione** o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo
- debba essere **completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.**

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole **entro 12 mesi** sempre dall'11 gennaio 2012.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Il riconoscimento della formazione già svolta **dal datore di lavoro** in passato è oggetto del punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica che: *"non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (...) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i corsi di cui all'accordo *“i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi ( Modulo A e B) secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- *Tale esonero è ammesso*
- *nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse”.*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un **responsabile dei corsi**,
- che può essere anche il docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare il 90% delle ore di formazione previste.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- I corsi di formazione
- *ex* articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato un **soggetto organizzatore** del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle
- differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- **Aggiornamento della formazione**
- Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l'aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale **quinquennale**, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- *Nell'aggiornamento*
- ***Non è compresa*** *la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*

***Non è ricompresa, inoltre,*** *la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Quanto ai datori di lavoro viene specificato (punto 7 del pertinente accordo) che l'obbligo di aggiornamento riguarda anche chi abbia svolto i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- in caso di **nuova attività** il punto 10 dell'accordo *ex* articolo 34 del "testo unico"
- prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare il percorso formativo di cui all'accordo entro e non **oltre novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività.



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.RSPP
- Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.
- In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5 allegate all'Accordo del 26 gennaio 2006) come di seguito:

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- *“Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento*
- *legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.*
- *Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare*
- *l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.*

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a
- disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Relativamente alla formazione, l'accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: *“Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento”*.

Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- ”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che –

# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in  
Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.



# ACCORDO STATO REGIONI 25 LUGLIO 2012

- Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l'individuazione della Decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA  
FIGURA DEL FORMATORE  
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis),  
del Decreto Legislativo n. 81/2008  
e s.m.i. )*

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- Vediamo ora alcune anticipazioni di un prossimo intervento legislativo relativo ai formatori

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.**
- **Il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica**

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **ESCLUSIONI**
- I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.  
Il prerequisite e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:**
- **Prerequisito:**
- **ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado**
- **Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.**

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **Criteria:**
- **1° Criterio**
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza



# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **2° Criterio**
- Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, **unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:**
- · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione** all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- 2° Criterio
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi** 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi** tre anni, in qualunque materia
- *in alternativa*
- · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno **48 ore**, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **3° Criterio**
- **Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.)**
- ***unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)***
- **a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza**

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione** all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- ***in alternativa***
- · precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli** ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ***in alternativa***
- · precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli** ultimi tre anni, in qualunque materia
- ***in alternativa***
- · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno **48 ore, negli ultimi 3 anni.**

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **4° Criterio**
- Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.),  
***unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)***
- a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **Criterio**
- b)· percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24 ore**
- (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o
- conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- ***in alternativa***
- · precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni, in**
- materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ***in alternativa***
- · precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi tre anni, in**
- qualunque materia di docenza
- ***in alternativa***
- · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza,
- per almeno **48 ore, negli ultimi 3 anni.**

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **5° Criterio**
- Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei
- luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, *unitamente ad almeno*
- *una delle seguenti specifiche:*
- · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24 ore (es. corso**
- formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso
- Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
- Comunicazione o di un Master in Comunicazione

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- 5° Criterio
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza**
- *in alternativa*
- · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno **48 ore, negli ultimi 3 anni.**



# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **6° Criterio**
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***
- · percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- 6° Criterio
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- *in alternativa*
- · precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza**
- *in alternativa*
- · corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno **48 ore, negli ultimi 3 anni.**

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.  
Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”**
- Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:
  - **1. Area normativa/giuridica/organizzativa.**
  - **2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.**
  - **3. Area relazioni/comunicazione**

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE**
- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il prerequisite di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
- Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale,alternativamente: alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui
- all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data.
- Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.



# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

- **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**
- Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente
- documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di
- formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal
- presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

# **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

- **MONITORAGGIO**
- La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione
- del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte
- migliorative della sua efficacia.

# Come affrontare il progresso

- Linee da altre direzioni regionali :uffici scolastici del Veneto
- 1- dichiarazione del dirigente della formazione svolta secondo art 37 /81 o 22 /626.
- 2- anche con attestato se rilasciato.
- 3- eventualmente n.ore,argomenti ; non è obbligatorio indicare le ore svolte.
- 4- passare quindi all'aggiornamento

# Come affrontare il progresso

- Altre vie allo studio:
- 1- autodichiarare la formazione svolta da parte del dirigente su tutti gli operatori presenti nell'anno precedente , includendo anche personale proveniente da altre direzioni , ma procedere subito a aggiornamento entro 12 mesi , quindi entro 11 gennaio 2013

# Come affrontare il progresso

- 1- autodichiarazione dei lavoratori
- 2- piano di formazione per concludere obbligo normativo minimo entro 11 gennaio 2013.
- 3- piano di aggiornamento per il quinquennio 2013-2018

## ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE

E' opportuno che la programmazione annuale delle attività formative , da condividere nella riunione periodica sia inserita in un piano più generale che preveda per ogni figura professionale un preciso iter formativo

Quindi il piano rappresenta la strategia dell'istituto per concretizzare la misura preventiva della formazione tenuto conto dei vincoli specifici della scuola.

Deve essere assicurata la corrispondanza tra gli argomenti da trattare e i contenuti del dvr, integrato con le misure gestionali

Il piano dovrà prevedere regolare info – forma- addestramento dei neo assunti prevedendo un protocollo per ogni figura professionale tenuto conto anche della formazione pregressa (crediti formativi prodotti dall'interessato)

- La pianificazione deve essere elaborata in collaborazione con referenti di plesso e rls.
- Si riporta un esempio per gli istituti tecnici.



QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	ORE	CONDUTTO RE
Inizio di ogni anno scolastico	Normativa Organigramma sicurezza Piani emergenze Procedure di segnalazione incidenti e infortuni Regole e disposizioni di sicurezza dell'istituto Ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza ,educazione informale	Incontro Schema organigramma Procedure e scheda segnalazione infortuni	2	SPP

QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	OR E	CONDUT TORE
Ad anni alterni	Rischi specifici : chimici,biologici	Incontro dvr Schede sicurezza prodotti in uso	2	MC
Ad anni alterni	Rischi specifici: infortunio	Incontro dvr Relazione infortuni	2	SPP

QUANDO. Carattere	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIA LE DIDATTIC O	O RE	COND UTTO RE
Ad anni alterni	Rischi specifici : chimici,biolo gici	Incontro dvr Schede sicurezza prodotti in uso	2	MC

QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	ORE	CONDU TTORE
All'assunzione	Rischi specifici dpi	Colloquio Sopralluog o Dvr Schede sicurezza	1	SPP
	Uso macchinari e attrezz, dpi	Affiancame nto	Minimo 1 settima na	LAVOR ATORE ESPERT O
Al bisogno	In relazione all'evento	incontro	variabil e	SPP

PERSONALE AMMINISTRATIVO

QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	ORE	CONDUTTORE
Inizio di ogni anno scolastico	Normativa Organigramma sicurezza Piani emergenze Procedure di segnalazione incidenti e infortuni Regole e disposizioni di sicurezza dell'istituto Ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza ,educazione informale	Incontro Schema organigramma Procedure e scheda segnalazione infortuni	2	SPP
Ad anni alterni	Rischi specifici : videoterminalii	Incontro dvr	2	MC
All'assunzione	Rischi specifici	Colloquio Sopralluogo Dvr	1	SPP
Al bisogno	In relazione all'evento	incontro	variabile	SPP

QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	ORE	CONDUTTORE
Inizio di ogni anno scolastico Primo collegio docenti	Normativa Organigramma sicurezza Piani emergenze Procedure di segnalazione incidenti e infortuni Regole e disposizioni di sicurezza dell'istituto Ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza ,educazione informale	Incontro Schema organigramma Procedure e scheda segnalazione infortuni	2	SPP
Ad anni alterni	Rischi specifici :	Incontro dvr	2	MC
All'assunzione	Rischi specifici	Colloquio Sopralluogo Dvr	1	SPP
Al bisogno	In relazione all'evento	incontro	variabile	SPP
Dopo ogni prova di evacuazione	Valutazione prova di evacuazione	Intervento in occasione collegio docenti	1	SPP

PER I DOCENTI DI ED FISICA OLTRE AL  
PRECEDENTE SI ORGANIZZA ANNUALMENTE  
INCONTRO DI 1 ORA PER DISCUTERE DI  
INFORTUNI OCCORSI IN PALESTRA NELL'ANNO

ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO

QUANDO	CONTENUTI	ATTIVITA' MATERIALE DIDATTICO	ORE	CONDUTTORE
Inizio di ogni anno scolastico	Normativa Organigramma sicurezza Piani emergenze Procedure di segnalazione incidenti e infortuni Regole e disposizioni di sicurezza dell'istituto Ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza ,educazione informale	Incontro Schema organigramma Procedure e scheda segnalazione infortuni	2	SPP
Annuale	Rischi specifici :	Incontro dvr Schede sicurezza Schede macchine Relazione infortuni	2	MC
All'assunzione	Rischi specifici dpi	Colloquio Sopralluogo Dvr Schede sicurezza Schede macchine Relazione infortuni	1	SPP
	Uso macchine,attrezi,prodotti,dpi	Affiancamento	Minimo 1 settimana	Lavoratore esperto
Al bisogno	In relazione all'evento	incontro	variabile	SPP
Dopo ogni prova di evacuazione	Valutazione prova di evacuazione	Intervento in occasione collegio docenti	1	SPP

# Conclusione

- Elenco criticità:
- dirigenti chi sono , corsi nelle fasi transitorie e a regime, pregresso.
- 
- Preposti, chi sono , formazione nelle fasi transitori e a regime, pregresso
- 
- Lavoratori , mansioni diverse , formazione diversa , transitorio e a regime e pregresso.
- 
- Studenti equiparati ai lavoratori , chi sono , formazione pregressa , transitorio , a regime.
- 
- Ruolo dei cpt.
- 
- Formatori .
- 
- Fad.
- 
- Requisiti organizzazione.
- 
- Requisiti formatori.



# Conclusione

- 
- Elenco opportunità:
- 
- Definizione di un programma informativo e formativo riconosciuto ed efficace .
- 
- Migliore definizione dei ruoli di tutti i soggetti della scuola nella gestione della sicurezza.
- 
- Prime applicazioni di un sistema di gestione.
- 
- Cultura della sicurezza più diffusa.
- 
- Raccordo tra le scuole e reti della formazione sulla sicurezza
- 
- Ruolo attivo degli studenti.
- 
- Aumento partecipazione al progetto formativo
-